SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» di Napoli

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 10 aprile 2003, n. **2/COA/DG/2003.**

Circolare esplicativa del decreto interdirettoriale sulle regole tecniche per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2003. Disciplina fiscale degli apparecchi meccanici od elettromeccanici e degli apparecchi utilizzati nell'ambito dello spettacolo viaggiante.

03A05110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2003.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Evetović Valerija, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diffettologo laureato, conseguito in Jugoslavia al fine dell'esercizio professionale in Italia di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Udito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 17 ottobre 2002;

Visto il D.D. in data 4 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 marzo 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Evetović Valerija è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

1. Il titolo di difettologo laureato, rilasciato dalla facoltà di difettologia dell'Università degli studi di Belgrado (Jugoslavia) il 28 agosto 1998, alla sig.ra Evetović Valerija, nata a Srbobran (Jugoslavia) il 9 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di logopedista.

2. La sig.ra Evetović Valerija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di logopedista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05852

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bologna Liberata a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Vista la relazione ispettiva del 17 luglio 2000 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Edilizia Bologna liberata a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544

del codice civile della società cooperativa «Edilizia Bologna liberata a r.l.», con sede in Bologna, via Toscanini n. 10, costituita con rogito notaio dott. Barisone Secondo, in data 21 gennaio 1951, repertorio n. 2397/497, codice fiscale n. 80044490375, BUSC n. 222/33481.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 marzo 2003

Il direttore: CASALE

03A05447

DECRETO 8 aprile 2003.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l., in Ivrea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, comma 1 u.p., del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore al sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Esaminati il verbale dell'ispezione ordinaria del 4 dicembre 1998, la nota ministeriale n. 1482/5 del 25 maggio 1999, il verbale del supplemento ispettivo del 12 maggio 2000, il verbale di accertamento del 29 marzo 2001 e la nota ministeriale n. 5605 del 12 settembre 2001, dai quali risulta che la società «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l. non deposita i bilanci d'esercizio da oltre due anni e, a parere del Ministero delle attività produttive, può essere sciolta senza la nomina del commissario liquidatore;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 6 novembre 2002 al vice-presidente del consiglio amministrazione, essendo deceduto il presidente, ed al Presidente del collegio sindacale della «Cooperativa edilizia Alimiro» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l., con sede in Ivrea (Torino) - piazza F. Nazionale n. 6, costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore in data 20 settembre 1979, repertorio n. 17922, iscritta al n. 2098 del registro società del tribunale di Ivrea (Torino), B.U.S.C. n. 3856/170879, partita IVA n. 02520820016, è sciolta di diritto con perdita della personalità giuridica e senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. n. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 aprile 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A05577

DECRETO 8 aprile 2003.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l., in Ivrea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, comma 1 u.p., del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore al sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 21 ottobre 2002 alla società «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l. dal quale risulta che la stessa è rimasta sempre inattiva, non deposita i bilanci d'esercizio da oltre trenta anni e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 28 novembre 2002 al presidente del consiglio amministrazione, essendo della «Cooperativa Socoped» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia Socoped» a r.l., con sede in Ivrea (Torino) - piazza E. Perrone n. 10, costituita per rogito notaio Burbatti dott. Carlo in data 2 settembre 1969, repertorio n. 19357, iscritta al n. 1296/69 del registro società del tribunale di Ivrea (Torino), B.U.S.C. n. 2538/109295, partita IVA n. 01703510022, è sciolta di diritto con perdita della personalità giuridica e senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 aprile 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A05578

DECRETO 8 aprile 2003.

Sostituzione di un componente in seno alla commissione speciale degli artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il comma 3 dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 6/2003 del 21 marzo 2003, con il quale è stata ricostituita la speciale commissione per la categoria degli artigiani, in seno al Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione della predetta commissione, la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) non aveva fatto pervenire segnalazioni al riguardo e che, pertanto, si è ritenuto di nominare il rappresentante uscente, sig. Ramunno Carlo Antonio;

Vista la lettera del 31 marzo 2003 con la quale la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) ha designato quale rappresentante, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Tartaglia Michele;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Tartaglia Michele è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno alla speciale commissione della categoria degli artigiani presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Ramunno Carlo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 8 aprile 2003

Il dirigente: PALAZZO

03A05580

DECRETO 9 aprile 2003.

Scioglimento della società «Cooperativa il Cerchio» a r.l., in Cumiana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Esaminati il verbale dell'ispezione ordinaria del 30 ottobre 2000, il verbale di accertamento del 12 aprile 2001, la nota ministeriale n. 5608 del 12 settembre 2001, dai quali si rileva che la società «Cooperativa il Cerchio» a r.l. non deposita i bilanci d'esercizio dal 1989, è inattiva da oltre dieci anni e, a parere del Ministero delle attività produttive, può essere sciolta senza la nomina del commissario liquidatore;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 25 novembre 2002 ai presidenti del consiglio amministrazione e del collegio sindacale della società «Cooperativa il Cerchio» a r.l. ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società «Cooperativa il Cerchio» a r.l., con sede legale in Cumiana (Torino) - strada statale n. 589, km 22,110, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Ortali in data 12 giugno 1980, repertorio n. 22348/2995, iscritta al n. 1521/80 del registro società del tribunale di Pinerolo (Torino), B.U.S.C. n. 4089/178629, partita IVA n. 03718360013, è sciolta senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 aprile 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A05579

DECRETO 10 aprile 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1° settembre 2000, con il quale il prof. Saverio Aliandro è stato nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 12 marzo 2003, con la quale l'organizzazione sindacale U.I.L. comunica la sostituzione del prof. Saverio Aliandro - dimissionario - con il prof. Michele Rutilo, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui trattasi;

Decreta:

Il prof. Rutilo Michele nato ad Aderenza il 9 maggio 1936, ivi residente in viale Europa n. 1, è nominato componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza in sostituzione del prof. Saverio Aliandro.

Potenza, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: GRIPPA

03A05858

DECRETO 14 aprile 2003.

Ricostituzione presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che in ordine alla composizione dei comitati provinciali sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto l'art. 46, punto 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede la costituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella sua qualità di componente del comitato provinciale in parola;

Considerato che i componenti della speciale commissione devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, sulla scorta delle risultanze di apposita formale istruttoria in funzione del grado di rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Accertato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, tra le organizzazioni di categoria risultano maggiormente rappresentative:

Federazione prov.le coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Unione generale coltivatori;

Confederazione italiana lavoratori liberi;

Visto le designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto la speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S., composta come segue:

presidente: Mattiazzi Maria Luisa;

membri:

direttore della Direzione prov.le lavoro;

direttore della Ragioneria prov.le dello Stato;

direttore della sede prov.le I.N.P.S. di Taranto;

rappresentanti di categoria:

Manigrasso Giuseppe;

Spinosa Mario Gustavo;

Frascella Francesco;

Brunetti Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 14 aprile 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A05630

DECRETO 16 aprile 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) «Soc. coop.va edilizia Speranza a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Mario De Martini

in data 24 luglio 1972, repertorio n. 132025, registro società n. 2151, tribunale di Sassari, BUSC n. 1038/121157;

2) «Soc. coop.va edilizia Edile La Cala a r.l.», con sede in Olbia, costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 9 marzo 1982, repertorio 5638, registro società n. 1910, tribunale di Sassari, BUSC n. 1538/191811.

Sassari, 16 aprile 2003

Il direttore provinciale: MASSIDDA

03A05898

DECRETO 16 aprile 2003.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 757 del 24 febbraio 2000, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi;

Vista la nota s.n. del 4 marzo 2003 con la quale il sig. Semeraro Rocco ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del suddetto comitato;

Vista la nota prot. n. 16/2003/sp della camera del lavoro territoriale (CGIL) di Brindisi con la quale viene designato come componente del medesimo comitato, in rappresentanza dei lavoratori, la sig.ra Tomaselli Giovanna nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 3 giugno 1962 ed ivi residente alla via Abruzzi n. 31, in sostituzione del sig. Semeraro Rocco, dimissionario.

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha disposto la soppressione dei fogli degli annunci legali delle province a decorrere dal 9 marzo 2001;

Decreta:

La sig.ra Tomaselli Giovanna nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 3 giugno 1962, è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi e in sostituzione del sig. Semeraro Rocco dimissionario.

Il presente decreto verrà comunicato direttamente alle parti interessate dallo scrivente.

Brindisi, 16 aprile 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A05860

DECRETO 17 aprile 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «Nuova Vita soc. coop.va a r.l.», con sede in Genoano di Lucania, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Barile in data 25 marzo 1945, registro società n. 2233 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 421;

2) società cooperativa a r.l. «Cooperativa Sociale Incontro soc. coop.va a r.l.», con sede in Lagonegro, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 18 marzo 1980, registro società n. 67899 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1810;

3) società cooperativa a r.l. «Tum Tum soc. coop.va a r.l.», con sede in Terranova di Pollino, costituita per rogito notaio dott. Francesco Guarino in data 19 dicembre 1986, registro società n. 989 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2130.

Potenza, 17 aprile 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A05861

DECRETO 23 aprile 2003.

Nomina di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro il dott. Umberto Gilet per conto dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi;

Vista la lettera del 19 marzo 2003, con la quale il presidente dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi ha comunicato le dimissioni rassegnate in data 1° febbraio 2003 dal segretario generale dott. Umberto Gilet, designando quale nuovo membro del comitato provinciale I.N.P.S., in sostituzione del già nominato dott. Umberto Gilet, il sig. Luigi Anelli;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato membro del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lodi il sig. Anelli Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro per conto dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 23 aprile 2003

Il direttore reggente provinciale: CERFOGLI

03A05859

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2002/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2002/2003;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire una analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 17.516 ettari e dei 123,935 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002;

Considerato il parere espresso in sede di coordinamento tecnico dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale destinata alla produzione di vino da tavola rispetto al totale nazionale, così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 1999;

Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera *c);*

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza, per consentire ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che può corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto2002, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4, del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una rimodulazione della disponibilità finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 27 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con Decisione CE C(2002) 3110 def. del 19 agosto 2002 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE a 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2002/2003, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato.

Art. 2.

Qualora, per la campagna 2002/2003, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità delle richieste avanzate.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali emanano le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai dati di monitoraggio fisico e procedurale eventualmente richiesti.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

	SUPERFICIE VQPRD	SUPERFICIE VINI DA TAVOLA	RIPARTIZIONE ETTARI	RIPARTIZIONE EURO
Valle d'Aosta	146,3074	462,3892	-	-
Piemonte	39.752,5600	13.250,8500	1.493	10.563.024
Liguria	645,3546	4.180,9265	20	141.511
Lombardia	17.905,8800	6.636,6800	627	4.439.061
Bolzano	4.932,0000	-	70	495.288
Trento	7.479,0000	1.721,0000	235	1.660.023
Friuli Venezia Giulia	13.919,7600	5.577,9900	506	3.581.986
Veneto	33.902,0000	39.500,0000	1.531	10.832.650
Emilia Romagna	23.088,6400	39.016,3000	1.505	10.647.562
Toscana	33.094,0000	31.346,0000	1.460	10.330.287
Marche	9.314,0000	12.421,0000	524	3.710.028
Umbria	5.670,0000	10.144,4000	404	2.860.819
Lazio	15.584,8500	29.363,3700	600	4.245.323
Abruzzo	13.736,0000	21.950,0000	817	5.777.653
Molise	1.000,0000	7.381,0000	197	1.391.967
Campania	4.131,3200	32.233,7600	750	5.306.654
Puglia	19.910,0000	91.160,0000	2.409	17.046.525
Basilicata	1.773,5000	7.269,5000	195	1.376.604
Calabria	-	18.519,0000	382	2.701.452
Sicilia	9.532,0000	126.889,0000	2.975	21.047.610
Sardegna	8.300,0000	29.600,0000	817	5.779.113
TOTALE	263.817,1720	528.623,1657	17.516	123.935.139

03A05036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 1° aprile 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico in data 5 marzo 2003 e del consiglio di amministrazione in data 7 marzo 2003 di modifica allo statuto dell'Istituto;

Decreta:

La seguente modifica allo statuto vigente dell'Istituto con l'inserimento al capo I, con il conseguente spostamento della numerazione, del seguente:

«Art. 16. — Il collegio dei revisori dei conti viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio. Compiti, funzioni e disciplina sono dettati in apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione.

Il collegio è composto da tre membri: un revisore dei conti iscritto all'apposito albo, con funzioni di presidente; due esperti in materia amministrativa.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° aprile 2003

Il rettore: DE SANCTIS

03A05386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 aprile 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur alla signora Benedetta Berselli, console onorario della Repubblica del Nicaragua a Bologna.

03A05917

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'Ospedale Israelitico, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2003, viene approvato il nuovo statuto dell'Ospedale Israelitico, con sede in Roma.

03A05862

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.1610-XV.J(3587) del 4 aprile 2003, i manufatti esplosivi denominati:

bomba Ticati 2 C130;

bomba Ticati 2 C160;

bomba Ticati super C210;

sfera Ticati C25,

che il sig. Schiattarella Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2645-XV.J(2775) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Fontana di spinta 100», che il sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino) - località Bella Veduta, intende importare dalla ditta Pirotecnica Esteban Martin S.L. - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14057-XV.J(2387) del 4 aprile 2003, i manufatti esplosivi denominati:

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore rosso;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore verde;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore blu;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore giallo;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore viola;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore bianco;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore giallo tremolante;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore bianco tremolante;

bomba cilindrica Giuliani colori e lampi calibro 90 versione colore multicolore,

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.19491-XV.J(2460) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Bombetta R 11 - 2 intrecci», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7232-XV.J(2851) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granita multicolore C80 Giuseppe Chiarappa», che il sig. Chiarappa Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia) - località Pocci, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1814-XV.J(2752) del 4 aprile 2003, i manufatti esplosivi denominati «Catena di castagnole Schiattarella 20» e «Catena di tronetti Schiattarella 5», che il sig. Schiattarella Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1790-XV.J(2743) del 4 aprile 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba castina 120», «Bomba castina 150» e «Razzo Castina 2000», che il sig. Arena Pietrantonio intende produrre nella propria fabbrica in S. Pietro a Maida (Catanzaro) - località Castina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1508-XV.mass(1) del 10 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «sequenza di colpetti a salve alla sanseverese», su istanza del comune di San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22123-XV.J(2666) del 10 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «granata tre intrecci d'Oronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3482-XV.J(2792) del 10 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 80 Sciarra», che il sig. Sciarra Elvio intende produrre nella propria fabbrica in Miglianico (Chieti) - loc. Colle Marino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3483-XV.J(2793) del 10 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 Salice Sciarra», che il sig. Sciarra Elvio intende produrre nella propria fabbrica in Miglianico (Chieti) - loc. Colle Marino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7143-XV.J(2849) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo C13 Giuseppe Chiarappa», che il sig. Chiarappa Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia) - loc. Pocci, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3593-XV.J(2797) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Calibro 80 A 4 Sciarra», che il sig. Sciarra Elvio intende produrre nella propria fabbrica in Miglianico (Chieti) - loc. Colle Marino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3484-XV.J(2794) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata Colpi Calibro 80 Sciarra», che il sig. Sciarra Elvio intende produrre nella propria fabbrica in Miglianico (Chieti) - loc. Colle Marino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21301-XV.J(2439) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Castagnola Decristofaro», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.19494-XV.J(2581) del 4 aprile 2003, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Sferica R 26», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A05617-05896-05897-05683

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Approvazione della relazione sull'attività svolta dell'Unità tecnica finanza di progetto nel 2002

Si comunica che il CIPE, nella seduta del 14 marzo 2003, ha approvato la relazione sull'attività svolta dell'Unità tecnica finanza di progetto nel 2002 e ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento con i relativi allegati.

03A05676

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neokill»

Estratto provvedimento n. 69 del 7 aprile 2003

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno NEOKILL.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PE da 375 ml con spruzzatore.

Titolare A.I.C.: Enpro Italia S.r.l., via Rubini n. 7 - Como.

Confezioni:

flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103298016;

flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103298028;

tanichetta polietilene da 200 ml - A.I.C. n. 103298030;

tanica PE da 5 l - A.I.C. n. 103298042;

tanica PE da 1 l - A.I.C. n. 103298055;

flacone PE da 1 l - A.I.C. n. 103298067.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PE da 375 ml con spruzzatore - A.I.C. n. 103298079.

La confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione con il nuovo numero di A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 70 del 7 aprile 2003

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno NEOKILL.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Enpro Italia S.r.l., via Rubini n. 7 - Como.

Confezioni:

flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103298016;

flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103298028;

tanichetta polietilene da 200 ml - A.I.C. n. 103298030;

tanica PE da 5 l - A.I.C. n. 103298042;

tanica PE da 1 l - A.I.C. n. 103298055;

flacone PE da 1 l - A.I.C. n. 103298067;

flacone PE da 1 l - A.I.C. n. 103298079.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina CWK AG St. Gallerstrasse, 180 - CH-8411 - Winterthur (Svizzera), anche presso l'officina Irca Service S.p.a. - s.s. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05419-05420

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cutic»

Estratto decreto n. 28 del 14 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CUTIC (amitraz) soluzione emulsionabile per uso topico, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare: ditta Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano) via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: officina Nuova Tecnosol S.r.l. di Assago (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103548018.

Composizione:

principio attivo: amitraz 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni di zecche.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05443

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Florvetol suini iniettabile».

Estratto decreto n. 29 del 14 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLORVETOL SUINI lNIETTABILE (florfenicolo).

Titolare A.I.C.: Schering - Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Schering - Plough Santé Animale sita in Segré (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103573010;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103573022;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103573034;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103573046.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: florfenicolo 30 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili al florfenicolo.

Specie di destinazione: suini.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: carni 14 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 30 del 14 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLORVETOL (florfenicolo).

Titolare A.I.C.: Schering - Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Schering - Plough Santé Animale sita in Segré (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103572018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103572020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103572032;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103572044.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: florfenicolo 30 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo. Terapia delle infezioni delle vie respiratorie nei bovini, causate da Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida ed Haemophilus somnus.

Specie di destinazione: bovini.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa:

carne: via intramuscolare 30 giorni; via sottocutanea 44 giorni;

latte: non è consentito l'uso in bovine in lattazione, che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

03A05427-05428

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Deroxen Oto»

Estratto decreto n. 33 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DEROXEN OTO soluzione per uso otologico per cani e gatti (nuova forma farmaceutica di medicinale veterinario già autorizzato).

Titolare: Teknofarma S.p.a., con sede legale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Produttore: officina Teknofarma sita in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polietilene da 50 ml - A.I.C. n. 102468117;

flacone in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 102468129;

flacone in polietilene da 200 ml - A.I.C. n. 102468131.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: cloredixina digluconato 266 mg (pari a 150 mg di cloredixina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il lavaggio e l'antisepsi delle orecchie nelle otiti supportate da germi sensibili alla clorexidina.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05902

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunifen»

Estratto decreto n. 34 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIFEN (flunixin meglumina) soluzione iniettabile.

Titolare: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: officina Vetem sita in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102978020;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102978032.

Composizione: per ml:

principio attivo: flunixin meglumina, pari a flunixin 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, equini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: malattie acute dell'apparato respiratorio. Sindrome febbrile e sindrome dolorifica;

suini: sindrome mastite metrite agalassia nella scrofa, shock endotossico nei suinetti;

equini: infiammazione e dolore associato ad affezioni muscolo-scheletriche, dolore associato a coliche.

Tempi di attesa:

suini: 18 giorni;

equini: 7 giorni;

bovini: carne 7 giorni, latte 24 ore.

Validità: 18 mesi, 28 giorni dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 32 del 15 aprile 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società estera Bayer AG di Leverkusen (Germania):

ANTIPULCI CANI TIGUVON:

2 tubetti erogatori da 0,4 ml - A.I.C. n. 102984010;

4 tubetti erogatori da 0,4 ml - A.I.C. n. 102984022;

2 tubetti erogatori da 1 ml - A.I.C. n. 102984034;

4 tubetti erogatori da 1 ml - A.I.C. n. 102984046;

3 tubetti erogatori da 2 ml - A.I.C. n. 102984059;

ANTIPULCI GATTI TIGUVON:

2 tubetti erogatori da 0,3 ml - A.I.C. n. 102986015;

4 tubetti erogatori da 0,3 ml - A.I.C. n. 102986027;

ANTIPULCI COLLARE BOLFO:

formato grande 66 cm per cane - A.I.C. n. 102985013;

formato piccolo 33 cm per cane - A.I.C. n. 102985025;

formato unico 33 cm per gatto - A.I.C. n. 102985037;

BAYTICOL 1% POUR-ON:

flacone in PE da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 102995014;

flacone in PE da 1 litro con dosatore - A.I.C. n. 102995026;

flacone in PE da 2,5 litri con dosatore - A.I.C. n. 102995038;

flacone in PE da 500 ml senza dosatore - A.I.C. n. 102995166;

flacone in PE da 1 litro senza dosatore - A.I.C. n. 102995178;

flacone in PE da 2,5 litri senza dosatore - A.I.C. n. 102995180;

flacone plastica tipo COEX da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 102995040;

flacone plastica tipo COEX da 1 litro con dosatore - A.I.C. n. 102995053;

flacone plastica tipo COEX da 2,5 litri con dosatore - A.I.C. n. 102995065;

flacone plastica tipo COEX da 500 ml senza dosatore - A.I.C. n. 102995192;

flacone plastica tipo COEX da 1 litro senza dosatore - A.I.C. n. 102995204;

flacone plastica tipo COEX da 2,5 litri senza dosatore - A.I.C. n. 102995216;

BAYTICOL 6% E.C.:

flacone in AL da 5 ml - A.I.C. n. 102993019;

flacone in AL da 25 ml - A.I.C. n. 102993021;

flacone in AL da 50 ml - A.I.C. n. 102993033;

flacone in AL da 250 ml - A.I.C. n. 102993045;

flacone in latta da 5 ml - A.I.C. n. 102993058;

flacone in latta da 25 ml - A.I.C. n. 102993060;

flacone in latta da 50 ml - A.I.C. n. 102993072;

flacone in latta da 250 ml - A.I.C. n. 102993084;

flacone in plastica tipo COEX da 5 ml - A.I.C. n. 102993096;

flacone in plastica tipo COEX da 25 ml - A.I.C. n. 102993108;

flacone in plastica tipo COEX da 50 ml - A.I.C. n. 102993110;

flacone in plastica tipo COEX da 250 ml - A.I.C. n. 102993122;

flacone in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 102993134;

flacone in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 102993146;

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102993159;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102993161;

contenitore in PE da 5 ml - A.I.C. n. 102993173;

contenitore in PE da 25 ml - A.I.C. n. 102993185;

contenitore in PE da 50 ml - A.I.C. n. 102993197;

contenitore in PE da 250 ml - A.I.C. n. 102993209;

BAYTRIL:

scatola da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155124;

scatola da 100 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155163;

scatola da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155148;

scatola da 100 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155151;

scatola da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155136;

scatola da 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155175;

flacone da 50 ml soluzione iniettabile al 10% - A.I.C. n. 100155047;

flacone da 100 ml soluzione iniettabile al 10% - A.I.C. n. 100155050;

flacone 50 ml soluzione iniettabile al 2,5% - A.I.C. n. 100155062;

flacone da 100 ml soluzione iniettabile al 2,5% - A.I.C. n. 100155074;

flacone da 20 ml soluzione iniettabile al 5% - A.I.C. n. 100155011;

flacone da 50 ml soluzione iniettabile al 5% - A.I.C. n. 100155023;

flacone da 100 ml soluzione iniettabile al 5% - A.I.C. n. 100155035;

flacone 100 ml soluzione orale allo 0,5% - A.I.C. n. 100155112;

flacone da 100 ml soluzione orale al 2,5% - A.I.C. n. 100155086;

flacone da 500 ml soluzione orale al 2,5% - A.I.C. n. 100155098;

flacone da 5 litri soluzione orale al 2,5% - A.I.C. n. 100155100;

BAYVERM: siringa da 40,78 g - A.I.C. n. 102917010;

CITARIN L:

flacone da 100 ml al 10% - A.I.C. n. 100386034;

flacone da 250 ml al 10% - A.I.C. n. 100386046;

flacone da 50 ml al 2,5% - A.I.C. n. 100386010;

flacone da 100 ml al 2,5% - A.I.C. n. 100386020;

COMBELEN:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 100387012;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100387024;

DRONCIT:

bustina da 2 compresse - A.I.C. n. 100388014;

bustina da 6 compresse - A.I.C. n. 100388038;

flacone da 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100388026;

DRONCIT PILL:

blister da 10 compresse - A.I.C. n. 101953014;

blister da 100 compresse - A.I.C. n. 101953026;

DRONTAL PLUS:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100404019;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100404021;

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100404033;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 100404045;

DRONTAL PLUS XL:

scatola 2 compresse - A.I.C. n. 103324012;

scatola 10 compresse - A.I.C. n. 103324024;

scatola 50 compresse - A.I.C. n. 103324036;

RINTAL:

flacone da 500 ml sospensione 2,5% - A.I.C. n. 100389016;

flacone da 1000 ml sospensione 2,5% - A.I.C. n. 100389028;

flacone da 2500 ml sospensione 2,5% - A.I.C. n. 100289030;

flacone da 250 ml sospensione 10% - A.I.C. n. 100389042;

flacone da 500 ml sospensione 10% - A.IC. n. 100389055;

busta 10 g granulato 10% - A.I.C. n. 100389067;

10 buste da 10 g granulato 10% - A.I.C. n. 100389079;

barattolo da 250 g granulato 10% - A.I.C. n. 100389081;

barattolo da 1 kg granulato 10% - A.I.C. n. 100389117;

barattolo da 5 kg granulato 10% - A.I.C. n. 100389129;

RINTAL PLUS: tubo siringa 50,6 g - A.I.C. n. 102920016;

ROMPUN:

flacone da 25 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100390018;

5 flaconi + solvente sostanza secca - A.I.C. n. 100390020;

SEBACIL SOLUZIONE AL 50%:

contenitore in AL da 250 ml - A.I.C. n. 103096018;

contenitore in AL da 500 ml - A.I.C. n. 103096020;

contenitore in AL da 1 litro - A.I.C. n. 103096032;

contenitore in AL da 5 litri - A.I.C. n. 103096044;

contenitore in banda stagnata + PE da 250 ml - A.I.C. n. 103096057;

contenitore in banda stagnata + PE da 500 ml - A.I.C. n. 103096069;

contenitore in banda stagnata + PE da 1 litro - A.I.C. n. 103096071;

contenitore in banda stagnata + PE da 5 litri - A.I.C. n. 103096083;

bottiglia in COEX da 250 ml - A.I.C. n. 103096095;

bottiglia in COEX da 500 ml - A.I.C. n. 103096107;

bottiglia in COEX da 1 litro - A.I.C. n. 103096119;

bottiglia in COEX da 5 litri - A.I.C. n. 103096121;

bottiglia in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103096133;

bottiglia in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 103096145;

bottiglia in vetro da 1 litro - A.I.C. n. 103096158;

bottiglia in vetro da 5 litri - A.I.C. n. 103096160;

STAPENOR L: 10 tubi siringa da 7,5 g - A.I.C. n. 101068017.

STAPENOR RETARD: 4 tubi siringa da 7,5 g - A.I.C. n. 100391010;

TOTOCILLIN VET:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100392012;

4 tubi siringa - A.I.C. n. 100392024;

10 tubi siringa - A.I.C. n. 100392036;

25 tubi siringa - A.I.C. n. 100392048,

è ora trasferita alla società italiana Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti sopra indicati continuano ad essere effettuati così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina 75% Gellini International srl».

Estratto provvedimento n. 71 del 7 aprile 2003

Medicinale veterinario prefabbricato AMOSSICILLINA 75% GELLINI INTERNATIONAL SRL.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense, km 20300 - Aprilia (Latina).

Confezioni:

buste da 20 g - A.I.C. n. 100407016;

buste da 100 g - A.I.C. n. 100407028;

buste da 250 g - A.I.C.n. 100407030.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da: silice colloidale anidra 1 g - sodio carbonato monoidrato 9 g - glucosio monoidrato q.b. a 100 g., a: sodio carbonato anidro 22 g - silice colloidale anidra 0,2 - sodio editato 0,5 g - glucosio q.b. a 100 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampicin 66»

Estratto provvedimento n. 72 del 7 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario AMPICIN 66.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense, km 20300 - Aprilia (Latina).

Confezioni:

una busta da 1000 g - A.I.C. n. 102397015;

una busta da 100 g - A.I.C. n. 102397027;

10 buste da 100 g - A.I.C. n. 102397039.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: da: silice colloidale anidra 0,2 g - glucosio q.b. a 100 g, a: silice colloidale anidra 0,01 g - sodio cloruro 3 g - acido citrico 7,77 g - sodio carbonato acido anidro q.b. a 100 g.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Amoxilin premix», «Chinogel 50 mix», «Dualmix», «Gammamix», «Gelliprim premix», «Levomix» e «Ossitetrasol 20%».

Estratto decreto n. 27 del 9 aprile 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della Società farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595:

AMOXILIN PREMIX - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102658010;

CHINOGEL 50 MIX - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102829013;

DUALMIX - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016;

GAMMAMIX alla sopra indicata specialità medicinale viene ora attribuito il seguente numero di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103322018;

GELLIPRIM PREMIX - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102477015;

LEVOMIX - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102728019;

OSSITETRASOL 20% - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102771021 è ora trasferita alla società: Nuova ICC S.r.l., con sede sociale in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi, 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina consortile a Gellini International S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Tilosina 10% Sintofarm» e «Flumechina 20% liquido».

Estratto decreto n. 26 del 10 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei medicinali per uso veterinario (medicinali veterinari prefabbricati) sottoindicati fino ad ora registrati a nome della società Demas S.r.l., con sede in Roma, circonvallazione Orientale n. 4692, codice fiscale n. 00823620588:

TILOSINA 10% SINTOFARM:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103363014;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103363026.

FLUMECHINA 20% LIQUIDO:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102819024;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102819036,

è ora trasferita alla società Sintofarm S.p.a., con sede legale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti n. 5 codice fiscale n. 00273680355.

La produzione del farmaco prefabbricato «Tilosina 10%», verrà ora effettuata presso la società Erredue S.p.a. nello stabilimento sito in Costa Volpino (Bergamo) e del farmaco prefabbricato «Flumechina 20% liquido» verrà ora effettuata presso la Società Sanizoo S.r.l. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza).

I medicinali veterinari continuano ad essere posti in commercio con etichette e fogli illustrativi così come in precedenza approvati da questa amministrazione fatta salva la modifica del titolare A.I.C. e del produttore, e restano autorizzati nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

03A05423

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium»

Estratto decreto n. 31 del 14 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM 75 mg - 150 mg - 300 mg (imidapril cloridrato) polvere per soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. sita in Magny Veruois, Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l., sita in Ozzano Emilia (Bologna) via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Produttore: l'officina Laboratoire Sterilyo, Saint Amand Les Eaux (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«Prilium» 75 mg astuccio con flacone da 0,805 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576017;

«Prilium» 150 mg astuccio con flacone da 0,880 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576029;

«Prilium» 300 mg astuccio con flacone da 1,030 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576031.

Composizione:

«Prilium» 75 mg - polvere/flacone:

principio attivo: imidapril cloridrato 75 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Prilium» 150 mg - polvere/flacone:

principio attivo: imidapril cloridrato 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Prilium» 300 mg - polvere/flacone:

principio attivo: imidapril cloridrato 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione:

«Prilium» 75 mg - cani di peso superiore a 2 kg;

«Prilium» 150 mg - cani di peso superiore a 4 kg;

«Prilium» 300 mg - cani di peso superiore a 8 kg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca, da moderata a grave, causata da rigurgito mitralico o da cardiomiopatia dilatativa.

Validità:

«Prilium» 75 mg - 12 mesi;

«Prilium» 150 mg - 24 mesi;

«Prilium» 300 mg - 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05426

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 35 del 25 febbraio 2003, recante: «Adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche relativo alla specialità medicinale ad uso veterinario "Afisolone"».

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003, alla pag. 55, dove è scritto: «flacone da 50 ml (028)», leggasi: «flacone da 50 ml (014)».

03A05681

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32177 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Pietro Mazzoni ambiente - gruppo Pietro Mazzoni», con sede in Milano, unità di Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Domodossola, L'Aquila, Lecco, Lodi, Macerata, Milano, Novara, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria, Rovigo, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Verona e Vicenza, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 32178 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Società Grandi Appalti - gruppo Pietro Mazzoni», con sede in Milano, unità di Alessandria, Ancona, Genova, Imperia, La Spezia, Macerata, Milano, Perugia e Savona, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 32179 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Bucalossi Ferroviaria», con sede in Firenze, unità di Ancona, Arezzo, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Siena, Sondrio, Trieste, Udine, Varese e Venezia, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 32180 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Impresa appalti vari», con sede in Piacenza, unità di Milano, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 novembre 2002.

Con decreto n. 32181 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. S.S.C. Società sviluppo commerciale», con sede in Milano, unità di Camerano (Ancona), per il periodo dal 9 novembre 2002 all'8 novembre 2003.

Con decreto n. 32182 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «DPA Pettinatura Italiana», con sede in Vigliano Biellese (Biella), unità di stabilimento Vigliano Biellese (Biella), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32183 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Marinelli Oftalmica», con sede in Pesche (Isernia), unità di produzione commerciale amministrazione Pesche (Isernia).

Con decreto n. 32184 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Metzeler Automotive Profile System Italy», con sede in Ciriè (Torino), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32185 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Marzotto», con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Manerbio (Brescia), per il periodo dal 7 febbraio 2003 al 6 febbraio 2004.

Con decreto n. 32186 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. LA.RE. Laminatoi del Reghena», con sede in Torino, unità di Racconigi (Cuneo), per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 32187 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Telecontrolli», con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32188 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, della ditta «S.p.a. Edisud», con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi e Lecce, per il periodo dal 1º agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 32189 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Cartotecnica Industriale Nuova CISA», con sede in Napoli, unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32190 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, della ditta «S.r.l. Bergamo Iniziative Editoriali», con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 32191 del 31 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Schneider Electric», con sede in Stezzano (Bergamo), unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

03A05388

Istruttoria per lo scioglimento delle società cooperative «Sagites 85 a r.l.» e «Agritur a r.l.»

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

«Sagites 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune di Villalago (L'Aquila) - via Roma, 28 - posizione B.U.S.C. n. 1688/214204, costituita per rogito del notaio Santulli Antonio in data 21 settembre 1985, repertorio n. 3226;

«Agritur - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune de L'Aquila, viale Collemaggio, 5 - posizione B.U.S.C. n. 1649/211452 - costituita per rogito del notaio Battaglia Antonio in data 16 aprile 1985, repertorio n. 40049.

Le società cooperative sopra citate risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05855

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Cessazione della funzione del collegio dei commissari liquidatori e nomina del commissario unico

Con decreto ministeriale 31 marzo 2003 il collegio dei commissari liquidatori delle seguenti società sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

SFA Partecipazioni S.p.a. in data 3 maggio 1994;

SFA Commissionaria S.r.l. in data 3 maggio 1994,

composto dai signori:

dott. Carlo Rava, nato a Torino il 1º aprile 1932;

dott. Gianluigi Albano, nato a Bari il 12 marzo 1961;

dott. Silverio Iannello, nato a Salerno il 19 febbraio 1950,

cessa dalla sua funzione e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società medesime resta proposto, quale unico commissario liquidatore il dott. Carlo Rava, nato a Torino il 1º aprile 1932, con studio in Torino via S. Quintino n. 40.

03A05001

Modifica delle denominazione della società «Fiduciaria Castello S.r.l.», in Milano

Con D.D. 3 aprile 2003, concernente la modifica delle denominazione della società «Fiduciaria Castello S.r.l.», con sede legale in Milano, variata in «Vega Fiduciaria S.r.l.» numero di escrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01922620156.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 25 ottobre 1974, modificato in data 11 novembre 1983, alla società «Fiduciaria Castello S.p.a.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 01922620156, è moficata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Vega Fiduciaria S.r.l.».

03A05002

Modifica della denominazione della società «IC & Partners Milano S.r.l.», e trasferimento della sede legale

Con D.D. 3 aprile 2003, concernente la modifica delle denominazione della società «IC & Partners Milano S.r.l.», variata in «Sokrate Trust Società Fiduciaria a r.l.» e della sede legale trasferita da Milano ad Udine, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00503020349.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 12 giugno 1980, modificato in data 7 febbraio 1983, 12 aprile 1999 e 2 febbraio 2000, alla società «IC & Partners Milano S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 00503020349, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Sokrate Trust Società Fiduciaria a r.l.», e la sede legale trasferita da Milano ad Udine.

03A05003

COMUNE DI BASICÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Basicò (provincia di Messina) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

(omissis) nella misura del 6,50 per mille, con l'applicazione dell'aliquota della detrazione per la prima casa nella misura prevista dalle disposizioni di legge nazionali.

(Omissis).

03A05713

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Belmonte in Sabina (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. *(omissis)* nella misura del 6,5 per mille, unica per tutti i tipi di fabbricati.

2. Di confermare per il 2003 la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale nella somma di € 103,29.

(Omissis).

03A05714

COMUNE DI BESENZONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Besenzone (provincia di Piacenza) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. *(omissis)* nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

03A05715

COMUNE DI BORGOMASINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgomasino (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili distinta come segue:

a) fabbricati (inclusa abitazione principale): 5,5 per mille;

b) aree fabbricabili: 5,5 per mille;

c) terreni agricoli: 5,5 per mille.

Determinare la detrazioni per l'abitazione principale come segue:

a) per le categorie A7 ed A2: € 120,00;

b) per le categorie A3 ed A6: € 130,00.

(Omissis).

03A05716

COMUNE DI CASTELLANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellanza (provincia di Varese) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. *(omissis),* di prevedere per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

una detrazione pari a € 170,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, anziché € 103,30 come previsto nella precedente delibera n. 19 del 6 febbraio 2003, rimanendo invariato quanto stabilito in relazione alle misure delle aliquote *(omissis)*.

2. Di prendere atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1º gennaio 2003, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione rettifica quella del 6 febbraio 2003, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2003, pag. 28, seconda colonna.

03A05717

COMUNE DI CORNUDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cornuda (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di approvare, *(omissis),* le seguenti aliquote e detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:

a) aliquota per abitazione principale: 5 per mille intendendosi come tale:

l'unità immobiliare ad uso abitazione e relative pertinenze nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, vi risiede;

l'unità immobiliare ad uso abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e non locata;

b) aliquota per tutti gli altri casi non contemplati nel punto di cui sopra: 7 per mille;

c) detrazione per abitazione principale € 129,11.

(Omissis).

03A05718

COMUNE DI COSSATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cossato (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di revocare la deliberazione della giunta comunale n. 262 in data 18 novembre 2002, avente per oggetto «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2003».

2. Di mantenere invariata per l'esercizio 2003, la diversificazione delle aliquote I.C.I. sugli immobili utilizzata per il 2002 (oltre a quelle già previste in regolamento), vale a dire:

aliquota I.C.I. unità abitativa principale: 5,50 per mille;

aliquota altri immobili: 6 per mille;

aliquota unità abitative sfitte: 7 per mille;

lasciando inalterata la detrazione per l'unità abitativa principale in € 103,29.

3. Di dare atto che la detrazione applicabile all'unità abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 verrà mantenuta in € 103,29 per l'anno 2003 e deliberata dal consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta.

4. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la

costruzione e l'alienazione di immobili così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

5. di considerare direttamente adibita ad unità abitativa principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione revoca quella del 18 novembre 2002 già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003, pag. 90, seconda colonna.

03A05719

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crosio della Valle (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4 per mille per abitazione principale e sue pertinenze, come definito da regolamento I.C.I.;

5 per mille per abitazioni diverse dalla principale per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni fabbricabili.

2. Di confermare in € 104,00 la detrazione da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05720

COMUNE DI CUGNOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cugnoli (provincia di Pescara) ha adottato, il 1º marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, anche per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A05721

COMUNE DI ELMAS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Elmas (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

detrazione di € 130,00 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e l'aliquota agevolata del 4 per mille;

aliquota agevolata nella misura del 4 per mille, senza detrazione alcuna, per le seguenti unità immobiliari e limitatamente a due unità immobiliari in aggiunta a quella immobiliare occupata dal soggetto passivo:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed aventi presso la stessa la residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

detrazione per le abitazioni principali di proprietà di soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche nella misura di € 180,00;

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per le restanti fattispecie imponibili.

(Omissis).

03A05722

COMUNE DI FIRENZUOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Firenzuola (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.

2. Di determinare in € 154,94 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05723

COMUNE DI GRAGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gragnano (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come di seguito riportate:

aliquota 5,5 per mille:

a) abitazione principale detrazione € 113,62 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente);

b) comodato d'uso a parenti di primo grado, detrazione € 103,29 (abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta - il soggetto passivo d'imposta deve far pervenire al comune entro il 31 marzo c.a. apposita comunicazione, corredata dall'ultima fattura Enel e dall'ultimo bollettino di pagamento Tarsu);

aliquota 5,8 per mille:

fabbricati: le unità immobiliari censite nel nuovo catasto urbano classificate nel gruppo «D»;

aliquota 6 per mille:

a) terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 58, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

c) l'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con spesa a carico dei contribuenti, in alternativa questi hanno la facoltà di produrre perizia di parte;

aliquota 6,2 per mille:

tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie «A» - «B» - «C» (per le unità classificate nella categoria «A» esibire contratto di locazione registrato o autocertificazione);

aliquota 7 per mille:

a) unità immobiliare possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate;

b) terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).

(Omissis).

03A05724

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di integrare la delibera della giunta comunale n. 1 del 15 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

ulteriore detrazione abitazione principale € 100,00 a favore di quei soggetti per i quali ricorrono congiuntamente le sottoindicate condizioni:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di «handicap in situazione di gravità», così come previsto dal comma 3, art. 3, legge n. 104/1992, certificata dalla ASL competente;

b) che l'abitazione principale unitamente ad unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 costituiscano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio comunale;

c) che il reddito complessivo annuo lordo ai fini IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2002, non sia superiore a 14.000 con maggiorazione di € 1.000 per ogni componente del nucleo familiare.

Nel caso della lettera *b)* l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 100,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto all'ulteriore detrazione di € 100,00 deve avvenire entro il 31 dicembre 2003 a mezzo autocertificazione di possesso di tutti i requisiti, accompagnata dalla certificazione ASL comprovante «l'handicap in situazione di gravità».

L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazioni infedeli, si provvederà al recupero della minore imposta con relative sanzioni ed interessi.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione integra quella del 15 gennaio 2003, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003, pag. 61, prima e seconda colonna.

03A05725

COMUNE DI LOVERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lovero (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota come segue:

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati e terreni: 5 per mille.

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale stabilita in € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A05726

COMUNE DI LUSIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lusia (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

2. Di stabilire quale detrazione spettante per l'abitazione principale la somma di € 103,291.

(Omissis).

03A05727

COMUNE DI MARANZANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maranzana (provincia di Asti) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno di imposta 2003, nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Di confermare, per l'anno di imposta 2003, la detrazione di € 103,30, da applicare al tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05728

COMUNE DI MONTALTO DORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montalto Dora (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

a) al 6 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in € 130,00 la detrazione spettante prevista dall'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993;

b) al 7 per mille per i restanti immobili;

di mantenere, come già nel 2002, l'aliquota dello 0,50 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 *(omissis).*

(Omissis).

03A05729

COMUNE DI MONTEGALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montegallo (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore per l'anno 2002 e precisamente:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A05730

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monterosso al Mare (provincia di La Spezia) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

6,30 per mille l'aliquota ordinaria (eccetto cat. A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - D);

4 per mille l'aliquota ridotta per:

l'unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel comune di Monterosso al Mare;

l'unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L'agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell'imposta anche se non residenti nel comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà pre-

sentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2003;

l'unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1º grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale. Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2003;

7 per mille l'aliquota per:

l'unità immobiliare accatastata con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;

l'unità immobiliare accatastata con categoria C/1 - C/3 - C/4;

l'unità immobiliare accatastata con categoria D.

1. Di stabilire per l'anno 2003 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 540/1992 come segue:

€ 156 (L. 302.058) per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6;

€ 104 (L. 201.372) per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

(Omissis).

03A05731

COMUNE DI QUISTELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quistello (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di integrare e modificare la propria precedente deliberazione n. 16 del 28 gennaio 2003 (determinazione aliquote I.C.I. per l'anno 2003) *(Omissis):*

3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;

5 per mille per quanto riguarda l'unità immobiliare adibita ad abitazione prinicipale del soggetto passivo;

5 per mille per i fabbricati posseduti da soggetti che iniziano una nuova attività industriale, artigianale o di commercio di vicinato. Nel caso di commercio di vicinato il fabbricato non deve avere una superficie superiore a 250 mq. Per fruire dell'aliquota agevolata il soggetto passivo di imposta dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante autocertificazione da presentare entro il termine del versamento a saldo dell'imposta dell'anno di competenza. Tale attestazione avrà valore anche per gli anni successivi salvo dichiarazione di cambiamento della situazione di fatto o di diritto.

L'agevolazione ha effetto per un periodo di tre anni;

6,7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unità immobiliari censite alla categoria catastale «A» rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) non adibite ad abitazione principale e non tenute a disposizione del contribuente;

b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera *a)* il proprietario non abbia dato la stessa in locazione.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione integra e modifica quella del 28 gennaio 2003, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003, pag. 54 e 55, seconda colonna.

03A05732

COMUNE DI TORREGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torreglia (provincia di Padova) ha adottato, il 6 marzo, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di dare atto che la detrazione per abitazione principale è di € 104,00, correggendo l'errore materiale della delibera di G.C. n. 123 del 18 dicembre 2002.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione rettifica quella del 18 dicembre 2002, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003, pag. 61, prima e seconda colonna.

03A05733

COMUNE DI VENEZIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Venezia ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di integrare la deliberazione n. 958 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 27 dicembre 2002, fissando l'aliquota del 2 per mille per le seguenti fattispecie:

abitazione principale per cambio di residenza da fuori comune avvenuta nell'anno 2003 e limitatamente a tale anno di imposta;

abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2003 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione.

2. Di apportare alla citata deliberazione n. 958 le seguenti modifiche:

ridurre l'aliquota dal 4 per mille al 2 per mille per le abitazioni concesse in locazione come abitazione principale ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;

ridurre l'aliquota dal 3 per mille allo 0,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e previa autocertificazione.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione modifica quella del 27 dicembre 2002, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003, pag. 63, prima e seconda colonna.

03A05734

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vigliano Biellese (provincia di Milano) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, ad integrazione di quanto stabilito con delibera G.C. n. 4 del 20 gennaio 2003, un'aliquota pari al 5 per mille anche per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

2. Di dare atto che l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 risulta quindi essere la seguente:

immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6,25 per mille;

alloggi sfitti: 7,00 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5,00 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,00 per mille;

ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6,25 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e sue pertinenze: € 103,29.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione integra quella del 20 gennaio 2003, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2003, pag. 59, seconda colonna.

03A05735

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Zvetka Barini, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Barič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-09/2003 di data 14 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/3705 di data 7 luglio 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Barini, nato il 3 giugno 1879 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Barini», con estensione alla moglie Agnese Martelanz ed ai figli Romano e Anna.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Zvetka Barini, nata il 20 ottobre 1945 a Trieste e qui residente in via dei Righetti n. 5, è ripristinato nella forma originaria di «Barič».

Su domanda della sig.ra Emilia Barini, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Barič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-25/2003 di data 14 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/3705 di data 7 luglio 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Barini, nato il 3 giugno 1879 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Barini», con estensione alla moglie Agnese Martelanz ed ai figli Romano e Anna.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Emilia Barini, nata il 13 settembre 1936 a Trieste e qui residente in via del Lavareto n. 36, è ripristinato nella forma originaria di «Barič».

Su domanda della sig.ra Savina Stocca, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Štoka», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-158/2003 di data 14 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4125 di data 13 giugno 1931 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Emilio Štoka (e non Stoka), nato il 26 gennaio 1895 a Trieste, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Stocca», con estensione alla moglie Maria Grilanc ed alla figlia Maria.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Savina Stocca, nata il 27 febbraio 1940 a Trieste e qui residente in via San Nazario n. 22, è ripristinato nella forma originaria di «Štoka».

Su domanda della sig.ra Maria Stocca, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Štoka», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-160/2003 di data 14 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4125 di data 13 giugno 1931 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Emilio Štoka (e non Stoka), nato il 26 gennaio 1895 a Trieste, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Stocca», con estensione alla moglie Maria Grilanc ed alla figlia Maria.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Maria Stocca, nata il 25 gennaio 1929 a Trieste e qui residente in località Contovello n. 292, è ripristinato nella forma originaria di «Štoka».

Su domanda del sig. Glauco Ciacchi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Cah», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-389/2002 di data 15 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4304-29 di data 28 dicembre 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Cah (e non Zach), nato il 20 ottobre 1902 a Trieste, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Ciacchi», con estensione alla moglie Emilia Sedmach ed ai figli Giovanni, Glauco e Evelina.

Per l'effetto, il cognome del sig. Glauco Ciacchi, nato l'11 luglio 1927 a Trieste e qui residente in Santa Croce n. 309, è ripristinato nella forma originaria di «Cah».

Su domanda della sig.ra Ada Stocca, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Štoka», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-272/2003 di data 15 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4125 di data 13 giugno 1931 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Emilio Štoka (e non Stoka), nato il 26 gennaio 1895 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Stocca», con estensione alla moglie Maria Grilanc ed alla figlia Maria.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Ada Stocca, nata il 23 giugno 1942 a Trieste e residente in Duino-Aurisina (Trieste), Aurisina n. 133, è ripristinato nella forma originaria di «Štoka».

Su domanda del sig. Giordano Crisma, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Križman», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-268/2003 di data 15 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto di data 4 aprile 1932 della prefettura di Pola, con il quale il cognome del sig. Mattia Križman, nato il 22 settembre 1910 a Kocjančič, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Crisma».

Per l'effetto, il cognome del sig. Giordano Crisma, nato il 2 ottobre 1938 a San Dorligo della Valle e qui residente a Domio n. 121, è ripristinato nella forma originaria di «Križman».

Da 03A05845 a 03A05851

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato:

Numero marchio	Impresa	Sede
15FE	Govoni Fabio	Cento

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del dirigente del primo settore n. 39 dell'11 aprile 2003.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

03A05390

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Corneliano d'Alba (provincia di Cuneo) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Corneliano d'Alba citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 73, prima colonna, sono apportate le seguenti correzioni:

dopo il punto 1 si intende riportato il seguente punto 2:

«2. Di prendere atto della determinazione dell'aliquota anno 2003, nella misura unica del 6 per mille fissata dalla giunta comunale con atto deliberativo n. 87 del 19 dicembre 2002, ... *omissis*».

03A05711

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Villa d'Ogna (provincia di Bergamo) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Villa d'Ogna citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Il comune di Villa d'Ogna (provincia di Bergamo) ha adottato il *30 dicembre 2002* la seguente ...», leggasi: «Il comune di Villa d'Ogna (provincia di Bergamo) ha adottato il *15 gennaio 2003* la seguente ...».

03A05712

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501107/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.